

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2018

PAGINA

1/6

OGGETTO

### CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2017

AGGIORNAMENTO

**23 FEBBRAIO 2018**

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 29.12.2017 N. 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018); ART. 4 COMMI 6 TER E 6 QUATER D.P.R. 22.7.1998 N. 322; ARTT. 7 BIS - 25 - 25 BIS - 27 TER COMMA 8 D.P.R. 29/9/1973 N. 600; L. 23.12.1996 N. 662; ART. 3 COMMA 160 D. LGS. 21.11.1997 N. 461; ART. 18 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; D. LGS. 12.12.2003 N. 344; D.L. 30.09.03 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24.11.03 N. 326; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 21.12.2009 - ART 2 D.L. 13.08.2011 N. 138 CONV. IN L. 14.09.2011 N. 148; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE del 07/01/2013; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE del 12.01.2018 N.9520/2018.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - MODELLO CUPE 2017

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO  
ACCERTAMENTO  
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
000  
102

COLLEGAMENTI

CIRCOLALE N. 16/2017 - CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2016

REFERENTE STUDIO

**Cinzia MAROCCHINO**

BRIEFING

Entro il prossimo 31 marzo 2018 i soggetti che hanno corrisposto nel 2017 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest'ultimo caso anche da parte di società di persone e ditte individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

I suddetti dati non vanno inseriti nel modello di Certificazione Unica, fermo restando l'obbligo di indicazione nel modello 770/2018 nei casi previsti.

### ***AMBITO SOGGETTIVO***

Sono tenuti a rilasciare il modello CUPE ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito utili o proventi equiparati:

- Tutti i soggetti IRES che nel 2017 hanno corrisposto utili;
- Gli altri soggetti che nel 2017 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia:
  - Proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  - Proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza, con esclusione dei contratti di apporto di solo lavoro;
  - Interessi riqualficati come dividendi per effetto dell'applicazione della thin capitalization.

### ***AMBITO OGGETTIVO***

L'obbligo di rilascio della Certificazione Utili e Proventi Equiparati sorge qualora nel corso del 2017 siano state erogate le seguenti somme:

- \* Utili e proventi equiparati se:
  - Assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto;
  - Non assoggettati ad alcuna ritenuta.
- \* Riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In caso contrario la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale.
- \* Utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex. artt. 115 e 116, TUIR, formati nel periodo di validità dell'opzione e che non hanno concorso alla formazione del reddito dei soci.

Ne consegue che non devono essere certificate le somme erogate a titolo di utili e proventi equiparati che:

- ▶ Siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27, DPR 600/73. Trattasi essenzialmente di utili da partecipazioni non qualificate e proventi equiparati derivanti da contratti di associazione in partecipazione non qualificati assoggettati a ritenuta alla fonte del 26%;
- ▶ Assoggettati a imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR 600/73.

Al fine di determinare se una partecipazione o un contratto di associazione in partecipazione è da considerarsi qualificata occorre tener conto che:

📄 Le partecipazioni:

- ⇒ Si considerano non qualificate se la percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria è pari o inferiore al 20% (2% per le società quotate) ovvero al 25% del capitale / patrimonio sociale (5% per le società quotate);

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2018

PAGINA

3/6

- ⇒ Si considerano qualificate se la percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria è superiore al 20% (2% per le società quotate) ovvero al 25% del capitale / patrimonio sociale (5% per le società quotate).

📄 I contratti di associazione in partecipazione:

- ⇒ Si considerano non qualificati se l'apporto è pari o inferiore al 25% rispetto al patrimonio dell'associante come risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla stipula del contratto;
- ⇒ Si considerano qualificati se l'apporto è superiore al 25% del patrimonio dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla stipula del contratto.

Nello schema seguente si sintetizzano le possibili ipotesi con indicazione del trattamento fiscale e dell'indicazione se devono essere certificati con il CUPE:

SOCIO / ASSOCIATO	TIPOLOGIA	% UTILE/COMPENSO TASSATO	MODALITÀ TASSAZIONE	C.U.P.E.
Persona Fisica	Non qualificato	100%	Ritenuta a titolo d'imposta (26%)	NO
	Qualificato	58,14 / 49,72% / 40% (*)	Tassazione in dichiarazione	SI
Persona Fisica Imprenditore / Società di persone	Non qualificato	58,14 / 49,72% / 40% (*)	Tassazione quale componente del reddito d'impresa	SI
	Qualificato			
Società di Capitali	Non qualificato	5%	Tassazione quale componente del reddito d'impresa	SI
	Qualificato			
Ente non Commerciale	Non qualificato	77,74%	Tassazione in dichiarazione	SI
	Qualificato			

(\*) La percentuale del 40% si applica agli utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007. Per gli utili formati dall'1.1.2008 al 31.12.2016 si applica la percentuale del 49,72%. Per gli utili formati dall'1.1.2017 al 31.12.2017 si applica la percentuale del 58,14%.

La Legge di Bilancio per il 2018 interviene ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa; analoga previsione (ossia applicazione dell'imposta sostitutiva al 26% per tutte le partecipazioni) interessa anche il capital gain, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione.

In particolare, la legge di Bilancio 2018, in relazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2018, introduce una modalità di tassazione uniforme per tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche, estendendo alle qualificate il prelievo alla fonte a titolo d'imposta già previsto per le non qualificate: i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base della nuova disciplina introdotta, risultano

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2018

PAGINA

4/6

pertanto assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

Tuttavia, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, viene disposta una disciplina transitoria obbligatoria. Viene infatti previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

### ***ADEMPIMENTI***

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- ✧ Dal percettore per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 ovvero modello REDDITI 2018 PF);
- ✧ Dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del QUADRO SK del modello 770/2018 (i campi da 25 a 41 della certificazione confluiscono nei campi da 28 a 44 del riquadro "Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati" del quadro SK).

Qualora nel 2017 la società abbia solo deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12, il modello C.U.P.E. non va rilasciato.

### ***MODELLO DI CERTIFICAZIONE***

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 9520/2018 del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 gennaio 2018), è stato approvato il nuovo modello CUPE, ossia lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, e che sostituisce il precedente modello approvato il 7 gennaio 2013.

La principale novità del modello riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal D.M. 26 maggio 2017 (per l'ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%).

Si ribadisce, peraltro, che recentemente la L. 205/2017 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2018 l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2017, tale modifica normativa non riguarda detta scadenza.

Il modello di certificazione degli utili (Cupe) è prelevabile dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) oppure al sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it))

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2018

PAGINA

5/6

Lo schema di certificazione è composto da:

- i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
- la Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
- la Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente;
- la Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
- la Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.
- un campo finale per le annotazioni.

### ***REGIME SANZIONATORIO***

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in oggetto ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 5, co. 3, D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 158/2015).

Si ricorda inoltre che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta (limite innalzato da € 50.000 con il D.Lgs. 158/2015).

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella "Scheda di Consulenza" per il mese di marzo 2018 è stato già formulato l'elenco della documentazione necessaria per eseguire l'adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**Dott.ssa Adriana ADRIANI**

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2018

PAGINA

6/6

## ALLEGATO 1 – MODELLO CUPE 2017

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI  
EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO \_\_\_\_\_



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale		Cognome e Nome o Denominazione			
	Comune		Prov.	Cap		
	Via e numero civico			Codice del soggetto che rilascia la certificazione		
SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero 1	ISIN 2	Cognome e Nome o Denominazione 3		Cod. Stato estero 4	
	Comune 5		Prov. 6	Via e numero civico 7		
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9	Codice fiscale 10			
	Denominazione 11				Cod. Stato estero 12	
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale 13		Cognome ovvero Denominazione 14			
	Nome (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 18	Prov. 19	
	Comune del domicilio fiscale 20		Prov. 21	Via e numero civico 22		
	Codice stato estero 23	Codice di identificazione fiscale estero 24				
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolariata 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riquilificati dividendi 37	Netto frontiera 38		
	Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44
	ANNOTAZIONI					
DATA giorno mese anno			FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE			